



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 110 del 21/05/2020

OGGETTO: D.L.N. 33 DPCM del 17/05/2020 – O.P.G.M. Abruzzo n. 62 del 20/05/2020 -Misure di contenimento e contrasto, di prevenzione ed informazione sul territorio comunale per la fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Raccomandazioni alla comunità

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge **n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del **23 febbraio 2020** recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del **25/02/2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **1° marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge **n. 9 del 2 marzo 2020**, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare *prot. n. 15350 del 02/03/2020* del Ministero dell'Interno;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **n. 6 dell'8 Marzo 2020**, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale; ed in specie l'art. 1, comma 1, lettera e), che prevede la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **del 9 Marzo 2020**, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **dell'11 marzo 2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- la L. n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GURI n. 110 del 29/04/2020), recante conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri **del 22 marzo 2020**, *avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;
- il **D.L. 25 marzo 2020 n 19**, *avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;
- il DPCM del **01/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
- il **DPCM del 10/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), *avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)”* con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;
- il **DPCM del 26/04/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*;

VISTI i seguenti atti sindacali:

- l'ordinanza del Sindaco **n. 56 del 06/03/2020**, *avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”*;
- l'Ordinanza del Sindaco **n. 58 del 09/03/2020**, *avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”*;
- l'Ordinanza del Sindaco **n. 59 del 10/03/2020**, *avente ad oggetto “Ulteriori misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL - Ulteriori provvedimenti per la comunità locale - Decreto per disposizioni organizzative per Uffici Comunali”*;

- la nota del Sindaco prot. n. 17951 del 19/03/2020, avente ad oggetto: **PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-Nota di disposizione interpretativa per i tabaccai**”;
- la nota del Sindaco prot. n. 18086 del 20/03/2020, avente ad oggetto: **“PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- ULTERIORE NOTA DI INTERPRETAZIONE DISPOSITIVA”**
- la nota del Sindaco prot.n. 18466 del 25/03/2020, avente ad oggetto: **“PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Disposizione di interpretazione estensiva per le persone affette da Disturbi del Neurosviluppo e dai Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico”**;
- l’Ordinanza del Sindaco **n. 77 del 03/04/2020**, avente ad oggetto: **“Prevenzione e Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Proroga di misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione e informazione sul territorio comunale e note di disposizione interpretativa”**;
- l’Ordinanza del Sindaco **n. 80 dell’11/04/2020**, avente ad oggetto: **“Ulteriore proroga di misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID -19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale e di note di disposizione interpretativa. Raccomandazioni alla comunità”**;
- l’Ordinanza del Sindaco **n. 93 del 02/05/2020**, avente ad oggetto: **“D.P.C.M. del 26/04/2020 - Misure di contenimento e contrasto, di prevenzione ed informazione sul territorio comunale alla luce dell’avvio della fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Raccomandazioni alla comunità.”**;
- l’ordinanza del Sindaco **n. 97 del 14/05/2020**, avente ad oggetto **“INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 93 DEL 02/05/2020 - RIAPERTURA MERCATI DI PRODOTTI AGRICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE”**;

RICHIAMATI, da ultimo:

- il **D.L. del 16 maggio 2020, n. 33** avente ad oggetto **“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”** (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16/05/2020) che, in specie all’art. 1, commi 8 e 9 prevede **“8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”**
- il **DPCM del 17/05/2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17/05/2020), con efficacia dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020 e recante **“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(20A02717)”** come di seguito modificato con DPCM del 18/05/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18/05/2020) recante **“Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori**

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727)”, ed in specie le seguenti disposizioni recate dalle lettere seguenti dell’art. 1:

lettera b) “l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;

lettera d) “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;

lettera e) “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”;

lettera f) “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

lettera g) “per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a

qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere";

lettera i) *"lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"*;

lettera z) *"sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali"*;

- Il D.L. **19 maggio 2020, n. 34** (pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale, n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale) ed avente ad oggetto *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

RICHIAMATE, inoltre:

- l'O.P.G.R. n. **52 del 30/04/2020** avente ad oggetto *"Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione"* con efficacia prorogata oltre il 17 maggio 2020 dal punto 29 della successiva OPGR n. 59 del 14/05/2020; e la nota di precisazioni relativa all'OPGR n. 52 in relazione alle attività sportive ed agli impianti e circoli sportivi;

- la nota del Comune di Teramo prot. n. 25254 del 05/05/2020, indirizzata alla Regione Abruzzo avente ad oggetto *"Richiesta chiarimenti Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30/04/2020"*;

- l'O.P.G.R. n. **54 del 03.05.2020** avente ad oggetto *"Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

- L'ordinanza n. **56 del 06 maggio 2020** della Regione Abruzzo avente ad oggetto *"Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper"*;

- la nota del Comune di Teramo prot. n. 25635 del 07/05/2020, indirizzata alla Regione Abruzzo ed alla Prefettura di Teramo, avente ad oggetto: *"O.P.G.R. n. 54 del 03.05.2020 e n. 56 del 06/05/2020 – Svolgimento dei mercati nel territorio comunale alla luce dell'Ordinanza del Sindaco di Teramo n. 93 del 2 maggio 2020 – Comunicazioni"*;

- l'O.P.G.R. n. **59 del 14/05/2020** avente ad oggetto: *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020"*;

- da ultimo l'O.P.G.R. n. **62 del 20/05/2020**, avente ad oggetto *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza"*, nella quale si da espressamente atto che la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio sanitario e *"che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività"*;

RILEVATO che la l'O.P.G.R. n. 62 del 20/05/2020, al punto 7, dispone che sono superate, con l'emanazione della detta Ordinanza, le Ordinanze richiamate nella relativa premessa e di seguito elencate: O.P.G.R. n. 36 del 13.04.2020 - O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020 - O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020 - O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020 - O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020 - O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020 - O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020 e O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020;

RITENUTO necessario, alla luce dell'attuale fase 2 della situazione epidemiologica, nonché delle disposizioni da ultimo emanate dal Governo italiano e dalla Regione Abruzzo, adottare specifiche e conseguenti misure adeguate e proporzionate al territorio del Comune di Teramo dando atto che pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare e rispettare attente misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

RICHIAMATI

- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici “*al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*”;

- l'art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio” stabilisce che i “*I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale*”;

VISTA l'O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020 che prevede, nelle Sezioni 9 (*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)*), 10 (*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa*) ed 11 (*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer*) che la disciplina degli orari e dei giorni di apertura delle attività oggetto dei relativi protocolli di sicurezza sia stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;

RITENUTO, anche dopo aver sentito gli operatori del settore, di disciplinare gli orari di apertura in via d'urgenza, tenendo debitamente conto della necessità di azioni di sostegno alle attività commerciali, artigianali e produttive per lungo tempo sospese nonché della consapevolezza che la dilatazione sia pur potenziale degli orari contribuisca anche a creare le condizioni per evitare assembramenti e file nella fruizione dei relativi servizi da parte dell'utenza, oltre che ad agevolare la possibilità degli esercenti di riorganizzare il lavoro con il sistema della turnazione del proprio personale, quale misura di tutela per lo stesso; dando altresì atto che la odierna disciplina viene assunta nelle more della redazione di un Piano Regolatore Territoriale degli Orari (P.R.T.O);

DATO ATTO, altresì, che con precedenti ordinanze sindacali i mercati settimanali, locali e frazionali che si svolgono nel comune di Teramo, risultano essere stati tutti prudenzialmente sospesi, con successiva esclusione della sospensione con decorrenza dal 02/05/2020 per i mercati settimanali e frazionali e dei posteggi isolati diretti alla vendita di generi alimentari e dal 14/05/2020 per i mercati settimanali e frazionali e dei posteggi isolati diretti alla vendita dei prodotti agricoli quali fiori, piante, semi e fertilizzanti che hanno pertanto ripreso la loro attività nel rispetto convenuto delle prescrizioni riportate nei relativi atti sindacali;

RICHIAMATO il punto 2 dell'OPGR n. 62 del 20/05/2020 che prevede che sono consentite le attività economiche, produttive e sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute, e che tra queste rientra l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere - posteggi isolati - commercio itinerante), come da Sezione 9); e ritenuto per l'effetto nonché alla luce dell'attuale andamento epidemiologico del virus che ci siano i presupposti per consentire la riapertura sul territorio comunale di tutti i mercati e posteggi isolati diretti alla vendita di qualsivoglia prodotto purché nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al detto Protocollo - Sezione 9 dell'OPGR n. 62 e delle disposizioni organizzative che, in coerenza con i detti protocolli, sono state e saranno impartite dall'Ufficio Commercio del Comune di Teramo;

DATO ATTO altresì che nel citato Protocollo 9, al paragrafo 4. Disposizioni di carattere organizzativo è previsto che *“Nella fase attuale e fino al 31 luglio 2020, le Amministrazioni si assicurano che i partecipanti alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato o la fiera. È demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale data l'operazione della spunta”*; e ritenuto di doversi avvalere prudenzialmente di tale facoltà di sospensione, alla luce della complessità organizzativa connessa alla riapertura di tutti i mercati, accompagnata dalla esigenza di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;

RILEVATO, inoltre, che con appositi precedenti atti si è provveduto a disporre la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici comunali, in relazione al divieto di accesso ai detti luoghi stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a) Ordinanza Ministero Salute del 20 marzo 2020 già prorogata dall'art. 1, comma 1 del DPCM del 01/04/2020 e poi dall'art. 1 comma 1, lettera e) del DPCM del 10/04/2020 e ciò fino al termine stabilito del 3 maggio 2020 in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

DATO ATTO che, alla luce della possibilità di svolgere attività motoria e sportiva riconosciuta dal DPCM del 26/04/2020 e con le relative limitazioni, con successiva ordinanza si è provveduto con decorrenza dal 4 maggio 2020 a riaprire alla fruizione dei cittadini gli spazi del Parco fluviale del Tordino/Vezzola e dei giardini pubblici del territorio, compresa la Villa Comunale, valutati tali da consentire, alle condizioni indicate, il rispetto delle imposte distanze interpersonali e del divieto di assembramento, anche in considerazione del fatto che la mancata riapertura di questi spazi avrebbe potuto condurre allo svolgimento delle previste attività in altri luoghi, con aggravio di rischio sia per le condizioni di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del virus, che per le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale; mentre sono rimaste chiuse al pubblico e delimitate le aree attrezzate per il gioco dei bimbi e gli impianti sportivi ivi presenti;

RICHIAMATO l'art. 1, lettera b) del DPCM del 17/05/2020 che prevede che *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*,

RICHIAMATO il detto Allegato 8 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19") che impone al gestore, al fine di consentire l'utilizzo delle aree gioco in modo tale da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, di effettuare pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro e di eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:

- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
- b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

RITENUTO che, per l'effetto, occorre predisporre un piano di pulizia approfondita delle superfici più toccate delle aree gioco, che non può essere effettuato in via immediata e che nelle more dell'attivazione del detto piano rimanga prudenzialmente interdetto l'uso delle predette aree;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, lettera f) del DPCM del 17/05/2020 che consente a partire dal 25 maggio 2020 l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

VISTA l'OPGR n.62 del 20/05/2020 che tra le attività sociali consentite così come contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, individua le attività sportive e motorie, come da Protocollo di cui alla sezione 16 dell'OPGR; che sono in particolare consentiti, all'interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale lo svolgimento di attività sportive o motorie in forma individuale all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti ed allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le attività sportive ivi indicate e fermo restando il divieto di avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

VISTA, da ultimo, la sezione 13 "*Protocollo di sicurezza per le attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali*" che prevede che "*i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale*";

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con efficacia territoriale limitata al Comune di Teramo e con decorrenza dalla data del presente provvedimento e, comunque, in

relazione all'evolversi della situazione epidemiologica nonché alla vigilanza del comportamento responsabile degli operatori commerciali e dei cittadini nell'autodisciplinarsi ed a rispettare le condizioni di sicurezza nella svolgimento delle attività ammesse e nella fruizione degli spazi, facendo salve eventuali successive disposizioni, anche di chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico, laddove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.L. del 16 maggio 2020, n. 33:

ORDINA

1) Che tutte le attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette, nel rispetto delle seguenti fasce orarie massime di apertura al pubblico:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie): dalle ore 5:00 all'1:00;
- attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante): dalle ore 6:00 alle ore 24:00;
- tutte le altre attività artigianali e commerciali al dettaglio: dalle ore 7:00 alle ore 21:00;

2) Che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che effettuano attività di vendita per il settore alimentare e non alimentare, ammesse alla riapertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, devono rispettare le seguenti fasce orarie massime di apertura al pubblico:

- mercato settimanale di San Nicolò a Tordino: il martedì dalle ore 6:00 alle ore 14:00;
- mercato settimanale di Teramo: il sabato dalle ore 6:00 alle ore 14:00;
- mercato settimanale di Collettterrato: il giovedì dalle ore 6:00 alle ore 14:00

3) Che tutte le attività autorizzate all'apertura ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali e di cui ai punti precedenti sono tenute ad esporre cartelli indicanti la fascia oraria di apertura.

e DISPONE

1. La riapertura di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale, per tutti settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti), che possono riprendere la loro attività nel rispetto delle

prescrizioni di cui al Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere - posteggi isolati–commercio itinerante), di cui alla sezione 9 all'O.P.G.R. n. 62 del 20/05/2020 e delle disposizioni organizzative che saranno impartite dall'Ufficio Commercio;

2. La sospensione fino al 31 luglio 2020 delle operazioni di spunta dei mercati settimanali per il territorio comunale;

e DISPONE

1. Che, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 1 del DPCM del 17/05/2020, dal 04/05/2020, è confermata la riapertura alla pubblica fruizione degli spazi della Villa Comunale, del Parco Fluviale del Tordino e del Vezzola e dei giardini pubblici comunali, i quali potranno essere utilizzati nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

- a) L'accesso non sarà contingentato, dovrà avvenire possibilmente indossando mascherina protettiva e sempre con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale fra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
- b) I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (familiare o baby sitter), la quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze.
- c) Nei parchi sono consentite: passeggio ed attività motorie, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro ed attività sportive individuali nel rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- d) Non sono ammessi assembramenti e comunque è richiesto il rispetto della distanza di sicurezza, fatta salva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare o convivente.
- e) Non sono consentite altre attività o manifestazioni ad iniziativa di gruppi di persone o di associazioni, fatte salve iniziative autorizzate e/o organizzate dall'Amministrazione Comunale nel pieno rispetto di specifici Protocolli di Sicurezza;
- f) Le aree per cani possono essere utilizzate con il rispetto delle distanze tra le persone;
- h) Si consiglia che su ogni panchina sia seduta una sola persona, a meno che non si tratti di familiari e/o conviventi.
- g) Sarà esercitata un'attività di controllo da parte della polizia municipale e delle forze dell'ordine con l'eventuale ausilio delle associazioni di Protezione civile.

2. Che negli spazi aperti alla pubblica fruizione della Villa Comunale, del Parco Fluviale del Tordino e del Vezzola e dei giardini pubblici comunali restino chiuse al pubblico e delimitate le aree attrezzate per il gioco dei bimbi ivi presenti, dando mandato all'Ufficio Tecnico di elaborare un piano di interventi di pulizia ed igienizzazione approfondita e frequente delle superfici più toccate. Questa disposizione rimarrà in vigore fino all'adozione da parte del Comune di un piano di intervento e pulizia.

5. Che, ferme restando le riaperture di impianti sportivi già ammesse dal 02/05/2020 al 17/05/2020 con ordinanza sindacale n. 92 del 02/05/2020 nonché le riaperture avvenute con decorrenza dal 18/05/2020 per effetto di quanto previsto dall'O.P.G.R. n. 52 del 30/04/2020 e successiva nota regionale di precisazione nonché dall'O.P.G.R. n. 59 del 14/05/2020 e nel rispetto dei relativi limiti, condizioni e divieti, a decorrere dal 25 maggio 2020, per effetto della previsione dell'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM del 17/05/2020 è consentita la riapertura di tutti gli impianti sportivi, delle palestre, delle piscine, dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati e delle strutture per lo svolgimento di attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico per lo svolgimento di sportiva di base ed attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e del Protocollo di sicurezza per le attività sportive e motorie di cui alla sezione 16 dell'OPGR n.62 del 20/05/2020;

7. Permane la chiusura del Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo.

8. che la Te.Am spa, quale gestore dei Cimiteri comunali, assicuri l'apertura del Cimitero monumentale di Cartecchio e dei cimiteri frazionali con modulazione ed opportuna vigilanza dei flussi di ingresso, con obbligo dei visitatori di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatta salva l'appartenenza allo stesso nucleo familiare o convivente) e di indossare la mascherina (ferme restando le deroghe previste dall'art. 3, comma 2 del DPCM nella parte in cui esclude dal predetto obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti) e previsione di tempi ridotti di permanenza all'interno delle strutture, avendo cura di contingentare gli accessi e che gli stessi non siano concomitanti con l'arrivo di trasporti funebri, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di assembramento di persone sia all'interno che nelle aree antistanti alle strutture.

Inoltre DISPONE

- che tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale esponano, garantendone la massima visibilità e diffusione, l'elenco delle misure igieniche di cui all'Allegato 16 al DPCM del 17/05/2020 e sottoriportate;

- che le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale per il Comune di Teramo effettuino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata in ottemperanza dell'art. 3, lettera f) del DPCM del 17/05/2020;

infine, RACCOMANDA fermamente

- a tutta la comunità teramana:

a) di mantenere ed assicurare comportamenti responsabili e rigoroso rispetto delle regole di condotta, delle misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici e delle prescrizioni igienico-sanitarie in essere, ricordando che è vietato ogni genere di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) l'applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 16 al DPCM del 17/05/2020:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

- a tutte le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 al DPCM del 17/05/2020;
- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

e DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti Comunali, per gli adempimenti di competenza;
3. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;
4. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;
5. La comunicazione del presente provvedimento:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Presidente della Regione Abruzzo;
 - Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
 - Al Sig. Questore di Teramo;
 - Al Presidente della Provincia di Teramo
 - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
 - Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
 - Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
 - Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;
 - Alla Te. Am SpA
5. La notifica del presente provvedimento:
 - al Centro Ricreativo e Culturale per Anziani, sito in Via Antica Cattedrale, 40 a Teramo

- Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cristina Chirico

f.to Il Dirigente del II Settore

Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to Il Dirigente del V Settore

Ing. Remo Bernardi

Teramo, li 21/05/2020

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO